

**IL 6 E 7 GIUGNO 2009
SI VOTA**

**Guida
alle elezioni
amministrative
ed europee**



IL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 4
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 8
LE OPERAZIONI DI VOTO	PAG. 9
LA VOTAZIONE	PAG. 10
COME SI VOTA	PAG. 11
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	PAG. 13
I BALLOTTAGGI IL REFERENDUM	PAG. 15

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

ELEZIONI PROVINCIALI	PAG. 16
ELEZIONI COMUNALI	
COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI	PAG. 20
COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI	PAG. 24
ELEZIONI EUROPEE	PAG. 27

IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rap-presentanti di lista o dei gruppi dei candidati.

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello. Qualora il presidente nominato al momento di “prendere servizio” dovesse non essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato.

Tra i suoi poteri ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- può disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge;
- decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- può spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È, quindi, obbligatorio che l'uno o l'altro debba necessariamente essere presente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli

iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli Scrutatori

Sono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dopo essere stati sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto.

Ciò vuol dire che in ogni comune, tra il 25° e il 20° giorno antecedenti le elezioni, l'Ufficiale elettorale dei comuni sorteggerà, estraendoli dall'albo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più giovane e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo. Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I compiti degli scrutatori sono:

- Gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;
- Autenticare (firmare) le schede
- Identificare gli elettori e le elettrici per il voto
- Essere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Presentare proposte per migliorare l'andamento delle votazioni;
- Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente.

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune. Come è ovvio, un candidato o una lista di candidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo.

Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio è certo una impresa molto complicata. Per questa ragione è bene coordinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che per quelle regionali) per cercare di evitare che in alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistra e in altri nessuno.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori del Comune per le elezioni comunali, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Circoscrizione per le elezioni europee. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale della Circoscrizione(europee), della provincia(provinciali) o del comune(comunali). L'atto di designazione deve essere presentato, occasione della election day 2009, giovedì 4 giugno al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi al momento dell'insediamento dei seggi sabato 6 giugno alle ore 9,00 e, comunque, prima dell'inizio della votazione, entro le ore 15,00 di sabato.

Tra i loro compiti:

- I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sem-

pre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;

● Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazione contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;

● Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica e il lunedì mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.

● Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.

● È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di

altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.

- Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;

- Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;

- Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni amministrative ed europee, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di porti sempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati personali, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista ma anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato.

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato mattina in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 9.00 di sabato 6 giugno. Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.

Autenticazione delle schede elettorali

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede

elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. Il presidente estrae a sorte il numero progressivo d'ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Apre quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 15.00 di sabato 6 giugno.

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, siano presenti fin dall'inizio delle operazioni.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Alle ore 15,00 di sabato 6 giugno si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto, che proseguiranno fino alle ore 22,00.

Sia per le elezioni amministrative che per quelle europee si vota anche domenica 7 giugno dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Per essere ammessi alla votazione ciascun elettore e ciascun elettore deve mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

- per attestazione di uno dei membri del seggio.

- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, e cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento d'identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.

- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.

- Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.

- Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

● Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli é deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata.

Elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità".

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso deve essere elettore del Comune. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. E' obbligatoria la registrazione del verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. E' valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Elezioni provinciali (scheda gialla)

Ciascun elettore può votare un solo candidato alla carica di Presidente. Per le elezioni provinciali non é consentito il voto disgiunto, cioè non é possibile votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia diverso da quello collegato al gruppo di candidati prescelto mentre é possibile esprimere il solo voto al candidato a Presidente. É possibile esprimere il voto in diversi modi:

- Tracciando un segno solo sul nome del candidato presidente: il voto verrà attribuito solo al candidato presidente e a nessuna delle liste a lui collegate
- tracciando un segno sul simbolo corrispondente al partito prescelto. Ciò implica l'espressione del voto per il candidato alla carica di Presidente della Provincia, per il gruppo di candidati ad esso

collegato, e per il candidato alla carica di consigliere provinciale il cui nominativo è stampato alla sinistra del contrassegno.

Elezioni comunali nei Comuni superiori a 15.000 abitanti (scheda azzurra.)

Si può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile votare in diversi modi:

- tracciando un segno sul rettangolo in cui è scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco.

- tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata.

- tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

È possibile esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata a fianco del contrassegno.

È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

Elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti (scheda azzurra.)

La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti è collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Non è consentito votare per una lista diversa da quella collegata al candidato alla carica di Sindaco. Si può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata a fianco del contrassegno votato. È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

Elezioni europee

Ogni Circoscrizione voterà, con schede di colore diverso così descritto: 1[^] Circ.ne - Italia Nord Occidentale (scheda grigia); 2[^] Circ.ne - Italia Nord Orientale (scheda marrone); 3[^] Circ.ne -Italia Centrale (scheda rosso rubino); 4[^] Circ.ne - Italia Meridionale (scheda arancione); 5[^] Circ.ne - Italia Insulare (scheda rosa). Il voto si esprime tracciando un segno di croce sul simbolo e si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati della propria Circoscrizione. Si ricorda ai Rappresentanti di lista che, durante lo scrutinio, si deve sempre esaminare e giudicare, nonché rendere valida la volontà che l'elettore desidera confermare attraverso l'espressione del suo voto.

Di seguito nelle pagine di questo memorandum troverete alcuni esempi relativi alle espressioni di voto.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 22,00 di domenica 7 giugno.

Vengono scrutinate le schede per l'elezioni europee. Quando questa operazione è finita il presidente del seggio procede alla stesura dei verbali. Alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno ricomincia lo scrutinio esaminando prima le schede per le elezioni provinciali (presidenti e voti di lista nell'ordine) e poi quelle per le elezioni comunali (sindaci e voti di lista nell'ordine).

Come si svolge lo scrutinio

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che non si è presentato ai seggi. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È bene che i rappresentanti di lista seguano con

molta attenzione questa fase: eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio “votando” schede non utilizzate.

Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorveglianza, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l’espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere immediatamente timbrata sul retro. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

E vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, per le elezioni comunali eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista .

Criteri generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell’elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa.

Tratti di matita strani, segni particolari o la preferenza indicato attraverso i numeri anziché il cognome del candidato sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il

rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

E' bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

I BALLOTTAGGI

(domenica 21 e lunedì 22 giugno)

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato a Sindaco o a Presidente della provincia deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi. Per quanto riguarda le operazioni presso i seggi si possono seguire le disposizioni descritte finora tenendo presente però che le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno stesso della chiusura delle operazioni di voto, lunedì 22 giugno alle ore 15,00.

REFERENDUM


Contemporaneamente con lo svolgimento dei ballottaggi si voterà anche per i tre referendum costituzionali.

Le schede che saranno tre, una per ogni referendum.


Lo scrutinio del voto referendario avrà luogo subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 15,00 di lunedì 22 giugno.

ELEZIONI PROVINCIALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>		ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>	<input type="radio"/>	VERDI MARIO
	<input type="radio"/>	GIALLI PAOLA


voto valido sia per il presidente che per la lista

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>	<input type="radio"/>	ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>		VERDI MARIO
	<input type="radio"/>	GIALLI PAOLA


voto valido solo per il presidente

ELEZIONI PROVINCIALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>		ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>	<input type="radio"/>	VERDI MARIO
	<input type="radio"/>	GIALLI PAOLA



voto valido per la lista e per il presidente collegato

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>		ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>	<input type="radio"/>	VERDI MARIO
	<input type="radio"/>	GIALLI PAOLA



**La scheda è valida perché è stata votata una lista
e il candidato presidente collegato,
il voto viene attribuito ad entrambi**

ELEZIONI PROVINCIALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>		ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>		VERDI MARIO GIALLI PAOLA




La scheda è nulla perché sono state votate due liste

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>		ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>		VERDI MARIO GIALLI PAOLA

La scheda è nulla perché sono stati votati due candidati presidenti

ELEZIONI PROVINCIALI


CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i>		ROSSI MARCO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i>	 	VERDI MARIO GIALLI PAOLA


La scheda è nulla perché sono stati votati una lista e un candidato presidente non collegati

ELEZIONI COMUNALI **(comuni superiori ai 15 mila abitanti)**

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>	
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

**Vota valido sia per il candidato sindaco 1
che per la lista**

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>	<input type="radio"/>
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>	 TIZIO <input type="radio"/>

**E valido sia il voto al candidato sindaco 1
che alla lista, viene anche assegnata la preferenza**

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>		TIZIO
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**E' valido il voto per il candidato sindaco 1, per la lista
e ovviamente viene attribuita la preferenza**



NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>		
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Il voto è valido sia per il candidato a sindaco
che per la lista**



ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>	
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>	

La scheda è nulla perché sono state votate due liste

NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>	
NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>	

**La scheda è nulla perché sono stati votati
due candidati a sindaco**

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1	
NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2	<input type="radio"/> <input type="radio"/>



Il voto è attribuito solo al candidato sindaco

NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1		TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	



La scheda è nulla perché l'elettore ha espresso in modo non univoco la propria intenzione di voto

ELEZIONI COMUNALI **(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)**

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>
	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>

**Il voto è attribuito al candidato sindaco
e alla lista collegata**



	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> TIZIO
	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>

La scheda è valida, il voto viene attribuito al candidato sindaco, alla lista collega e viene assegnata la preferenza



ELEZIONI COMUNALI

(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>
	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>

La scheda è nulla perché è stato votato un candidato sindaco e poi una lista non collegata



	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>
	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>

La scheda è valida e il voto è attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata



ELEZIONI COMUNALI

(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO


	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>
	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>

La scheda è nulla perché sono state votate due liste


	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i>
	NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i>

**La scheda è nulla perché sono stati votati
due candidati a sindaco**


ELEZIONI EUROPEE

	_____


**Si vota così: vanno attribuiti
sia il voto di lista che le preferenze**

	_____


**La volontà dell'elettore è chiara, vanno attribuiti
sia il voto di lista che le preferenze**

	_____


**È stato posto il segno solo sul simbolo
quindi il voto viene attribuito solo alla lista**

	COGNOME
	NON PRESENTE IN LISTA

L'elettore ha chiaramente espresso la sua preferenza per la lista ed ha commesso errore nella indicazione della preferenza: va attribuito il voto di lista e non quello di preferenza. In caso di decisione diversa da parte del presidente di seggio contestare tale decisione e chiederne la verbalizzazione

	COGNOME
	NON PRESENTE IN LISTA

L'elettore non ha espresso chiara preferenza di lista e ha sbagliato l'indicazione della preferenza: la scheda è nulla

	3

	1

	5

Sulla scheda vi sono possibili segni di riconoscimento: la scheda è nulla

PERMESSI PER I LAVORATORI IMPEGNATI NEI SEGGI E CANDIDATI

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art. 119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, recita: "1. in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

"2. i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce:

"1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361, come sostituito dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;
- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione (sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.

**IL 6 E 7
GIUGNO
2009**

VOTA

